

80894

Decreti - Parte 1 - Anno 2012

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 11 settembre 2012, n. 18-93/Leg.

Regolamento di esecuzione del Capo IV "Distributori di carburante" della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale"

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" ed in particolare il Capo IV;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1859 di data 31 agosto 2012 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante "Regolamento di esecuzione del Capo IV "Distributori di carburante" della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale".

emana

il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALIART. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Capo IV della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" (di seguito denominata "legge provinciale"), i procedimenti riguardanti gli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante, gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, nonché il controllo sul relativo gettito delle accise.

ART. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale e di questo regolamento, si intende per:
 - a) carburante: tutti i prodotti petroliferi ad uso autotrazione, nonché i gasoli per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti);
 - b) impianto stradale o autostradale: complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica, anche tramite sistemi self-service pre-pagamento e post-pagamento, di carburante per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori; sono compresi gli impianti per la ricarica delle auto elettriche;

- c) impianto per unità da diporto o aeromobili: complesso unitario formato da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e dalle relative attrezzature e pensiline, destinato all'esclusivo rifornimento di unità da diporto o aeromobili e alla vendita di prodotti per la manutenzione degli stessi;
- d) sistema self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
- e) sistema self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione al mezzo o automezzo;
- g) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti dagli impianti stradali e autostradali, nonché per unità da diporto o aeromobili, oppure consumati dagli impianti ad uso privato, nell'anno; con riferimento agli impianti stradali e autostradali e quelli ad uso privato con capacità superiore a dieci metri cubi, l'erogato è conteggiato sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio delle dogane di Trento;
- h) impianto ad uso privato: qualsiasi attrezzatura fissa o mobile costituita da un serbatoio collegato ad un qualsiasi sistema di erogazione omologato, installata nell'ambito delle aree ad uso industriale, commerciale o agricolo, cave e cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo di imprese private o di amministrazioni pubbliche e usata per il rifornimento dei soli mezzi e degli automezzi detenuti dall'impresa o dall'amministrazione pubblica;
- i) dismissione: chiusura di un impianto ad uso privato, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della legge provinciale.

TITOLO II IMPIANTI STRADALI E AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

CAPO I AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

ART. 3 Requisiti minimi degli impianti

1. Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, i nuovi impianti devono possedere i seguenti requisiti ed essere dotati delle seguenti opere ed attrezzature al servizio dell'utenza:
 - a) copertura attraverso idonee pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti estese a tutta la zona di rifornimento da parte degli utenti;
 - b) erogazione del prodotto metano o, in alternativa, dell'idrogeno o delle relative miscele ai sensi dell'articolo 20;
 - c) presenza di almeno una colonnina per l'alimentazione delle auto elettriche;
 - d) apparecchiature per il servizio self-service pre-pagamento ai sensi dell'articolo 28, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - e) impianto di video-sorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito e sistema di allarme collegato automaticamente con le forze dell'ordine.
2. Gli impianti di distribuzione di soli prodotti gassosi sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d).
3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5 della legge provinciale, i nuovi impianti devono prevedere rispettivamente l'assenza o l'eliminazione di barriere architettoniche, nel rispetto della normativa provinciale e statale in materia.

ART. 4

Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda di autorizzazione i soggetti in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa statale di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

ART. 5

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali e autostradali

1. L'installazione e l'esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 36, comma 1 della legge provinciale.
2. La domanda di autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di commercio, di seguito struttura provinciale competente, e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
3. La struttura provinciale competente esamina la domanda e la documentazione allegata e richiede il parere dell'ente proprietario o del gestore della strada o autostrada, previsto dall'articolo 36, comma 1 della legge provinciale. Tale parere riguarda la conformità dell'impianto alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della circolazione stradale.
4. Il parere di cui al comma 3 deve essere rilasciato dall'ente proprietario o dal gestore della strada o autostrada entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta della struttura provinciale competente, salvo proroga per motivate esigenze istruttorie.
5. L'ente proprietario o gestore della strada o autostrada trasmette il parere alla struttura provinciale competente e contestualmente comunica gli estremi del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione all'accesso alla strada o autostrada.
6. Il termine del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione rimane sospeso fino all'acquisizione del parere di cui al comma 3 o fino al diverso termine a disposizione dell'ente proprietario o gestore della strada o autostrada per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alla strada o autostrada; di tale sospensione viene data comunicazione al richiedente.
7. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione ai sensi di questo Capo è definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.
8. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'Ufficio delle dogane di Trento, all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, di seguito APPA, avvalendosi di strumenti telematici.

ART. 6

Termini per l'installazione degli impianti

1. L'installazione dell'impianto stradale o autostradale deve essere completata entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un ulteriore anno, su richiesta dell'interessato, per documentati casi di forza maggiore. Nel caso in cui lo stato di avanzamento dei lavori sia in fase terminale, o comunque abbia raggiunto o superato il 50%, e la richiesta di proroga sia basata su motivi imprevedibili legati alla sicurezza o di natura urbanistica o di calamità naturali, la proroga è concessa per un periodo individuato di volta in volta dal dirigente della struttura provinciale competente, sentiti gli enti competenti.
3. La domanda di proroga è presentata prima della scadenza del termine alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
4. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

ART. 7

Messa in esercizio degli impianti

1. Fatta salva la facoltà di presentare, in alternativa al collaudo, la certificazione di un tecnico abilitato prevista dall'articolo 36, comma 4 bis della legge provinciale, la messa in esercizio di un nuovo impianto è subordinata all'avvenuto collaudo.
2. La domanda di collaudo è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
3. Il collaudo è effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dalla commissione di collaudo di cui all'articolo 8, di seguito definita commissione, a mezzo di sopralluogo da svolgersi contestualmente a quello necessario ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
4. Il verbale di collaudo è comunicato immediatamente dalla commissione al richiedente e alla struttura provinciale competente la quale a sua volta ne trasmette copia, avvalendosi di strumenti telematici, all'Ufficio delle dogane di Trento ai fini del rilascio della licenza di esercizio, qualora della commissione di cui al comma 3 non faccia parte il rappresentante di tale Ufficio.
5. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del verbale di collaudo la struttura provinciale competente rilascia il certificato di collaudo.
6. Nel caso in cui, in sede di collaudo, venga accertata la necessità di impartire prescrizioni di natura tecnica tali da non compromettere l'immediata messa in esercizio dell'impianto, la commissione nel verbale di collaudo assegna un termine non superiore a 90 giorni per adempiere alle predette prescrizioni.
7. La struttura provinciale competente rilascia l'autorizzazione provvisoria all'esercizio per un periodo corrispondente al termine assegnato ai sensi del comma 6 e comunica contestualmente la sospensione del termine di conclusione del procedimento di rilascio del certificato di collaudo fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni.
8. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 6, si applica quanto previsto dall'articolo 60 della legge provinciale.
9. Nel caso in cui dal verbale di collaudo emerga che sono state riscontrate gravi inadempienze, tali da non consentire la messa in esercizio dell'impianto o la prosecuzione dell'attività, la struttura provinciale competente adotta un provvedimento di diniego del certificato di collaudo del quale dà comunicazione all'interessato, trasmettendo contestualmente copia del verbale di collaudo.
10. Il titolare dell'autorizzazione, deve provvedere agli adempimenti necessari, e chiedere un nuovo collaudo entro il termine di 4 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, pena la decadenza dell'autorizzazione.
11. Il predetto termine può essere prorogato per ulteriori 4 mesi per documentati casi di forza maggiore. La domanda di proroga è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente prima della scadenza del termine e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
12. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.
13. Con deliberazione della Giunta provinciale viene definito l'ammontare degli oneri del collaudo e le relative modalità di pagamento cui il titolare dell'autorizzazione deve provvedere prima della presentazione della domanda di collaudo.
14. L'impianto deve essere messo in esercizio entro il termine di 4 mesi dal ricevimento del certificato di collaudo oppure dalla presentazione della certificazione di cui all'articolo 36, comma 4 bis della legge provinciale, pena la decadenza dell'autorizzazione. Il predetto termine può essere prorogato per ulteriori 4 mesi per documentati casi di forza maggiore; si applicano i commi 11 e 12.
15. La certificazione prevista dall'articolo 36, comma 4 bis della legge provinciale è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. Nel caso in cui vengano riscontrate gravi inadempienze, tali da non consentire la messa in esercizio dell'impianto o la prosecuzione dell'attività, si applica quanto previsto dall'articolo 60 della legge provinciale.

16. Dell'avvenuto rilascio del certificato di collaudo o dell'avvenuta presentazione della certificazione prevista dall'articolo 36, comma 4 bis della legge provinciale è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, all'Ufficio delle dogane di Trento e all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada, avvalendosi di strumenti telematici.

ART. 8 Commissione di collaudo

1. La commissione di collaudo prevista dall'articolo 36, comma 4 della legge provinciale, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
 - a) un rappresentante designato dal dirigente della struttura provinciale competente, con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante designato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione incendi.
2. La Giunta provinciale può altresì nominare quale componente della commissione un rappresentante designato dall'Ufficio delle dogane di Trento.
3. Alle attività della Commissione può partecipare un dipendente della struttura provinciale competente, che svolge le funzioni di segretario.

ART. 9 Gestione degli impianti

1. Il titolare dell'autorizzazione può affidare a terzi la gestione dell'impianto di distribuzione di carburante sulla base delle norme nazionali vigenti in materia, previa comunicazione alla struttura provinciale competente nella quale devono essere indicate le generalità del gestore.

CAPO II RISTRUTTURAZIONE E MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

ART. 10 Ristrutturazione totale e parziale degli impianti

1. La ristrutturazione totale dell'impianto consiste nella rimozione e contestuale ricollocazione all'interno della stessa area o in aree contigue di tutti i serbatoi e delle altre componenti dell'impianto, utilizzando le medesime attrezzature o installandone di nuove. In caso di ristrutturazione totale gli impianti risultanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. Per gli impianti totalmente ristrutturati situati in zone marginali e svantaggiate non è necessario il possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
2. La ristrutturazione parziale dell'impianto consiste nell'effettuazione dei seguenti interventi:
 - a) potenziamento con nuovi carburanti;
 - b) depotenziamento con l'eliminazione di carburanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20;
 - c) trasformazione di impianti assistiti da personale in impianti funzionanti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento;
 - d) aggiunta o eliminazione di uno o più serbatoi;
 - e) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati;
 - f) cambi di destinazione dei serbatoi diversi da quelli previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera g).

ART. 11

Aggiornamento dell'autorizzazione

1. La ristrutturazione totale e la ristrutturazione parziale di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione, sono soggette all'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della legge provinciale.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
3. Il procedimento relativo alle domande di aggiornamento dell'autorizzazione disciplinato dal presente Capo è definito mediante il rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Per l'acquisizione del parere dell'ente proprietario o gestore della strada o autostrada si applica quanto previsto dall'articolo 5.
5. Dell'avvenuto rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'Ufficio delle dogane di Trento, all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada e all'APPA, avvalendosi di strumenti telematici.

ART. 12

Termini di conclusione dei lavori

1. La ristrutturazione totale o parziale dell'impianto deve essere completata entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un ulteriore anno, su richiesta dell'interessato, per documentati casi di forza maggiore. Nel caso in cui lo stato di avanzamento dei lavori sia in fase terminale, o comunque abbia raggiunto o superato il 50 per cento, e la richiesta di proroga sia basata su motivi imprevedibili legati alla sicurezza o di natura urbanistica o di calamità naturali, la proroga è concessa per un periodo individuato di volta in volta dal dirigente della struttura provinciale competente, sentiti gli enti competenti.
3. La domanda di proroga è presentata prima della scadenza del termine alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
4. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

ART. 13

Messa in esercizio degli impianti

1. Fatta salva la facoltà di presentare, in alternativa al collaudo, la certificazione di un tecnico abilitato prevista dall'articolo 36, comma 4 bis della legge provinciale, la messa in esercizio di un impianto ristrutturato è subordinata all'avvenuto collaudo. Si applica quanto previsto dall'articolo 7.

ART. 14

Modifiche non strutturali

1. Le modifiche degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante che non costituiscono ristrutturazione parziale o totale, sono soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della legge provinciale.
2. Non costituiscono ristrutturazione parziale o totale le seguenti modifiche non strutturali:
 - a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
 - b) aumento e diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati, con esclusione del gas metano e del GPL;
 - c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;

- d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati, con esclusione del gas metano e del GPL;
 - e) cambio di destinazione dei serbatoi da benzine a gasoli e modifiche dei collegamenti meccanici;
 - f) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;
 - g) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
 - h) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate nell'articolo 10.
3. La comunicazione di modifiche non strutturali di un impianto è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
 4. La struttura provinciale competente prende atto della comunicazione con nota da inviare al soggetto interessato e all'Ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.

CAPO III SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

ART. 15 Sospensione dell'attività per periodi pari o inferiori a trenta giorni

1. Le sospensioni dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo pari o inferiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare, oltre i turni di chiusura stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 4 della legge provinciale, sono soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della legge provinciale.
2. Le sospensioni non possono essere utilizzate al fine di eludere i turni di apertura in giorni festivi.
3. La sospensione di una o più giornate coincidenti con il turno di apertura festivo può avvenire solo per gravi e motivate esigenze.
4. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
5. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al Comune interessato, avvalendosi di strumenti telematici.

ART. 16 Autorizzazione alla sospensione dell'attività per periodi superiori a trenta giorni

1. Le sospensioni dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo superiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge provinciale.
2. La domanda di autorizzazione alla sospensione dell'attività di cui al comma 1 è presentata dal titolare dell'autorizzazione o dal gestore, qualora espressamente a ciò delegato dal titolare medesimo, alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
3. La sospensione può essere chiesta nei seguenti casi:
 - a) per interventi modificativi dell'assetto urbanistico o viabilistico del luogo in cui è ubicato l'impianto, per il periodo stabilito dal Comune o dall'ente proprietario o gestore della strada;
 - b) per documentati casi di forza maggiore, per un periodo massimo di due anni prorogabile di un ulteriore anno.
4. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione alla sospensione dell'attività di cui al comma 1 è definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

5. La struttura provinciale competente trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 al Comune interessato, all'Ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.
6. Trascorso il periodo massimo di sospensione, comprese le proroghe, la mancata riattivazione dell'impianto comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 1 della legge provinciale.

ART. 17

Chiusura definitiva degli impianti

1. La chiusura definitiva dell'impianto di distribuzione di carburante è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della legge provinciale.
2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente almeno venti giorni prima della chiusura e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
3. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, all'Ufficio delle dogane di Trento, all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada e all'APPA, avvalendosi di strumenti telematici.
4. L'impianto deve essere smantellato entro sei mesi dalla comunicazione, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell'area prevista dalla normativa vigente in materia. Può essere chiesta una proroga di ulteriori sei mesi per gravi motivate esigenze e sempre che ciò non contrasti con la normativa vigente in materia di tutela ambientale.

CAPO IV

MODIFICHE SOGGETTIVE

ART. 18

Subingresso e modifiche della ragione sociale o della denominazione

1. Il subingresso nella titolarità dell'impianto per atto tra vivi e per causa di morte, nonché la variazione della ragione sociale o della denominazione del titolare dell'autorizzazione sono soggetti a comunicazione.
2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
3. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'impianto, il dirigente della struttura provinciale competente aggiorna, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con propria determinazione l'autorizzazione in essere.
4. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, all'Ufficio delle dogane di Trento e all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada, avvalendosi di strumenti telematici.

CAPO V

RIFORNIMENTO SELF-SERVICE DI GAS METANO E DI GPL

ART. 19

Rifornimento self-service di gas metano e di GPL

1. E' consentito il rifornimento con modalità self-service del gas metano e del GPL in presenza di apparecchiature di erogazione idonee al self-service, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

CAPO VI
RETE DISTRIBUTIVA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE

ART. 20

Misure per il raggiungimento di una presenza minima di impianti stradali e autostradali di distribuzione di gas di metano, di idrogeno e delle relative miscele sul territorio provinciale

1. Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano o di altri carburanti ecologici, in ogni ambito territoriale deve essere garantita la presenza del seguente numero minimo di impianti di distribuzione di gas metano o, in alternativa, di idrogeno e delle relative miscele:
 - a) Ambito A (comprendente: Territorio Val d'Adige, Comunità Rotaliana-Königsberg): 3;
 - b) Ambito B (comprendente: Comunità della Paganella): 1;
 - c) Ambito C (comprendente: Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità della Vallagarina): 2;
 - d) Ambito D (comprendente: Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità Valsugana e Tesino): 2;
 - e) Ambito E (comprendente: Comunità della Val di Non): 2;
 - f) Ambito F (comprendente: Comunità della Valle di Sole): 1;
 - g) Ambito G (comprendente: Comunità territoriale della Val di Fiemme, Comun General de Fascia, Comunità della Valle di Cembra): 2;
 - h) Ambito H (comprendente: Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Valle dei Laghi): 3;
 - i) Ambito I (comprendente: Comunità delle Giudicarie): 1.
2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti previsto al comma 1, per i nuovi impianti e per quelli sottoposti a ristrutturazione totale, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano o, in alternativa, di idrogeno e delle relative miscele. In caso di installazione di impianto di distribuzione di metano, devono essere presenti almeno un erogatore doppio, con capacità di compressione non inferiore a 350 mc/h; nel caso della presenza di più erogatori doppi la capacità di compressione deve essere aumentata almeno del 50% in modo da garantire la qualità del servizio. Deve essere garantita l'erogazione di tali prodotti, durante l'orario di apertura dell'impianto, per almeno 10 anni decorrenti dal giorno della sua messa in esercizio. Eventuali sospensioni dell'attività di distribuzione di tali prodotti, consentite solo nei casi previsti al Capo III, prorogano, per il numero di giorni corrispondente, il termine di cui al periodo precedente.
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 1 della legge provinciale relativa all'intero impianto.
4. Il requisito di cui al comma 2 è richiesto solo nel caso in cui sussistano le condizioni di fattibilità e non eccessiva onerosità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Fino alla data di efficacia della deliberazione questo articolo non trova applicazione.

TITOLO III
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO

CAPO I
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

ART. 21
Requisiti degli impianti

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4 della legge provinciale, gli impianti disciplinati da questo capo devono essere destinati al rifornimento esclusivo di almeno cinque mezzi o automezzi delle imprese o delle amministrazioni pubbliche autorizzate.
2. E' possibile derogare al principio del rifornimento esclusivo di cui al comma 1 nei seguenti casi:
 - a) cooperative e consorzi di autotrasportatori per conto terzi costituiti da almeno cinque imprese e purché i singoli soci o consorziati, qualora già in possesso di un impianto per i propri automezzi, vi rinuncino prima che sia messo in esercizio l'impianto della cooperativa o del consorzio. In tale fattispecie tutti i soci aderenti alla cooperativa e al consorzio possono rifornirsi, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale, presso impianti di distribuzione carburanti ad uso privato rispettivamente della cooperativa o del consorzio;
 - b) gruppi di imprese, nel settore dell'autotrasporto per conto terzi, tra le quali sussista un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dal codice civile. In tale fattispecie tutte le relative imprese facenti parte del gruppo possono rifornirsi anche presso impianti di distribuzione carburanti ad uso privato di titolarità di altre imprese del medesimo gruppo;
 - c) società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore dei trasporti o comunque di un pubblico servizio. Nel caso in cui dette società, proprietarie degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e degli automezzi, affidino la gestione degli impianti stessi ad un'altra società anche essa a prevalente partecipazione pubblica è consentito, ferme restando le disposizioni fiscali non di competenza dell'amministrazione provinciale, il rifornimento di tutti i mezzi sia della società proprietaria degli impianti e titolare dell'autorizzazione che della società di gestione;
 - d) cooperative agricole e consorzi agricoli.
3. E' possibile derogare al principio del numero minimo di mezzi o automezzi da rifornire di cui al comma 1 nei seguenti casi:
 - a) impianti di rifornimento di mezzi battipista, elicotteri, unità da diporto, aeromobili, carrelli elevatori e ad altre simili tipologie di mezzi non omologati alla circolazione stradale;
 - b) impianti di rifornimento di mezzi destinati all'agricoltura;
 - c) presenza di comprovate ed eccezionali difficoltà di rifornimento presso la rete stradale.
4. Le pubbliche amministrazioni titolari di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, in via eccezionale, possono cedere a terzi, previa comunicazione alla struttura provinciale competente, limitati quantitativi di carburante per sopperire a documentate e particolari richieste altrimenti non risolvibili.

ART. 22
Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ad uso privato

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, dotati di serbatoi di capacità superiore a 20 metri cubi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge provinciale.
2. La domanda di autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.

3. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione è definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'APPA e all'Ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.
5. L'installazione dell'impianto deve essere completata entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione. Il termine può essere prorogato di un ulteriore anno per documentati casi di forza maggiore. La domanda di proroga è presentata prima della scadenza del termine alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

ART. 23

Messa in esercizio degli impianti

1. In caso di nuova installazione, l'esercizio dell'impianto è subordinato alla presentazione di un'idonea certificazione di un tecnico abilitato che attesti la regolarità dell'impianto e la sua conformità al progetto autorizzato, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge provinciale.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata alla struttura provinciale competente entro 30 giorni dall'installazione, pena la decadenza dell'autorizzazione.
3. La struttura provinciale competente verifica la completezza e regolarità della certificazione nei 60 giorni successivi al suo ricevimento. Se riscontra irregolarità nel suo contenuto tali da non permettere la prosecuzione dell'attività dell'impianto, la struttura provinciale competente procede ai sensi dell'articolo 60 della legge provinciale.

ART. 24

Segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione ed esercizio di impianti ad uso privato

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, dotati di serbatoi di capacità fino a 20 metri cubi, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA.
2. Se gli impianti sono provvisti di serbatoi mobili per l'utilizzo all'interno di cantieri temporanei, la SCIA è presentata solo al momento della prima installazione e messa in esercizio.
3. La SCIA è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
4. La struttura provinciale competente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta presentazione della SCIA al comune interessato, all'APPA e, in caso di impianti con capacità complessiva superiore a 10 metri cubi, all'Ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.
5. I serbatoi fuori terra devono essere dotati di bacino di contenimento pari al 100% della loro capacità.

CAPO II

RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI AD USO PRIVATO

ART. 25

Ristrutturazione totale e parziale degli impianti

1. La ristrutturazione totale di impianti dotati di serbatoi interrati consiste nei seguenti interventi:
 - a) sostituzione del serbatoio;
 - b) spostamento dell'impianto;
 - c) aggiunta di nuovi serbatoi.

2. La ristrutturazione parziale di impianti dotati di serbatoi interrati consiste nella sostituzione del prodotto.
3. La sostituzione di un serbatoio mobile in un impianto dotato esclusivamente di uno o più serbatoi mobili, costituisce installazione e esercizio di un nuovo impianto.

ART. 26

Adempimenti per la ristrutturazione totale e parziale

1. La ristrutturazione totale di impianti dotati di serbatoi di capacità superiore a 20 metri cubi è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della legge provinciale. Si applica quanto previsto dagli articoli 22 e 23.
2. La ristrutturazione totale di impianti dotati di serbatoi interrati di capacità fino a 20 metri cubi è soggetta a SCIA. Si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. La ristrutturazione parziale di cui all'articolo 25, comma 2, è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3, secondo periodo della legge provinciale.
4. La comunicazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.

CAPO III

DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 27

Dismissione degli impianti

1. La dismissione dell'impianto di distribuzione di carburante è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della legge provinciale.
2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente almeno venti giorni prima della dismissione e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
3. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al Comune interessato, all'APPA e, nel caso di impianti con capacità complessiva superiore a dieci metri cubi, all'Ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.
4. L'impianto deve essere smantellato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e fatta salva la possibilità di utilizzare il serbatoio per altri scopi consentiti.

CAPO IV

MODIFICHE SOGGETTIVE

ART. 28

Subingresso e modifiche della ragione sociale o della denominazione

1. Il subingresso nella titolarità dell'impianto per atto tra vivi e per causa di morte, nonché la variazione della ragione sociale o della denominazione del titolare dell'autorizzazione sono soggetti a comunicazione.
2. Il soggetto subentrante deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 39, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 21.

3. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
4. Nel caso di subingresso nella titolarità di un impianto la struttura provinciale competente trasmette copia della relativa comunicazione al comune interessato, all'APPA e, nel caso di impianti con capacità complessiva superiore a dieci metri cubi, all'Ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 29

Impianti di carburanti per unità da diporto e per aeromobili

1. Agli impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto o aeromobili non ad uso privato si applica la disciplina degli impianti stradali di distribuzione carburante in quanto compatibile.

ART. 30

Adempimenti conseguenti alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 60 della legge provinciale

1. A seguito della dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 60 della legge provinciale, gli impianti di qualsiasi tipologia, qualora già installati, devono essere smantellati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e fatta salva la possibilità di utilizzare il serbatoio per altri scopi consentiti. L'obbligo di smantellamento si estingue se entro il termine di un anno viene richiesta una nuova autorizzazione o presentata una nuova SCIA per l'installazione ed esercizio degli impianti stessi.

ART. 31

Controllo sul gettito delle accise

1. I soggetti elencati all'articolo 42 della legge provinciale effettuano la comunicazione dell'erogato relativo all'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno.
2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione o della SCIA alla struttura provinciale competente anche attraverso le associazioni di categoria e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge provinciale.
3. Per gli impianti stradali, autostradali e per quelli ad uso privato dotati di serbatoio di capacità superiore a 10 metri cubi, il dato sui consumi viene acquisito da parte della struttura provinciale competente direttamente dall'Ufficio delle dogane di Trento.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

ART. 32

Norme transitorie

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento vengono definiti secondo la previgente disciplina, fatta salva, ove più favorevole, l'applicazione dei requisiti previsti da questo regolamento.

2. Il rifornimento con modalità self-service del gas metano e del GPL in assenza del gestore, previsto dall'articolo 19, è consentito a decorrere dalla data in cui è consentito dalla normativa statale in materia.
3. Entro dieci anni dall'entrata in vigore di questo regolamento i titolari di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato provvisti di serbatoi mobili devono dotare i serbatoi medesimi di un bacino di contenimento pari al 100% della loro capacità, pena la decadenza dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1984, n. 18-13/Leg.
4. In prima applicazione, il termine previsto dall'articolo 31, comma 1 è prorogato al 30 settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 settembre 2012

IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 2

- L'Allegato I del Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) così dispone:

"1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:

- a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;
- c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;
- d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;
- e) biodimetil-etero: etere dimetilico ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;
- f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etero: ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bio-ETBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo è del 47 per cento;
- g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etero: MTBE prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in volume di bio-MTBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo è del 36 per cento;
- h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa;
- i) biodrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante;
- l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni."

- Il comma 3 dell'articolo 41 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante "*Sospensione dell'attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante*" così dispone:
"3. Il titolare dell'autorizzazione che intende chiudere definitivamente l'impianto di distribuzione di carburante ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio almeno venti giorni prima della chiusura. Il titolare dell'autorizzazione provvede allo smantellamento degli impianti entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell'area prevista dalla normativa statale."

Note all'articolo 3

- Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111 - così dispone:
"5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato."
- Il comma 5 dell'articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante "*Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione*" così dispone:
"5. Gli impianti di distribuzione di carburante e le relative attrezzature sono fruibili da persone in situazioni di handicap."

Nota all'articolo 4

- Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) disciplina all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, i requisiti morali di accesso e di esercizio delle attività commerciali, applicabili anche all'attività di distribuzione carburanti. I commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 71, recante "*Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*", così dispongono:

"1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;"

"3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione*", al comma 1 così dispone: "1. L'installazione e l'esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione sono soggetti ad autorizzazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio, rilasciata previo parere dell'ente proprietario o del gestore della strada o autostrada. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al comune interessato e all'ufficio delle dogane di Trento."
- Il comma 3 dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante "*Provvedimenti attuativi*" così dispone:
"3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti delle autorizzazioni, delle dichiarazioni di inizio attività e delle comunicazioni previste da questo capo e dal regolamento di esecuzione."

Nota all'articolo 7

- Il comma 4 bis dell'articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante "*Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione*" così dispone:
"4 bis. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni fiscali e delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi, in alternativa al collaudo previsto dal comma 4, il titolare dell'autorizzazione può presentare idonea certificazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell'impianto al progetto; le caratteristiche della certificazione e l'ulteriore documentazione richiesta sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. La predetta certificazione e documentazione sostituiscono a tutti gli effetti il collaudo del comma 4."
- L'articolo 60 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante "*Sospensione e decadenza dall'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante*", così dispone:
"1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio sospende l'autorizzazione, anche relativamente a singoli componenti dell'impianto:
a) per gli impianti di distribuzione di carburante a uso privato, in caso di mancata presentazione o irregolarità della certificazione prevista dall'articolo 39, comma 3;
b) in caso di esercizio dell'impianto o di parte di esso in violazione delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi stabilite dall'autorizzazione o in sede di collaudo.
- 2. La sospensione dell'autorizzazione nei casi previsti dal comma 1 è disposta previa diffida a ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto, comunque non inferiore a trenta giorni; è dichiarata la decadenza dall'autorizzazione qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.
- 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio dichiara la decadenza dall'autorizzazione e ordina la chiusura e, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell'area prevista dalla normativa statale, lo smantellamento dell'impianto:
a) nei casi previsti dal comma 1, qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione;
b) quando vengono meno i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 36, comma 3;
c) quando il titolare dell'autorizzazione non inizia l'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante autorizzato entro il termine prescritto;
d) quando il titolare dell'autorizzazione chiude l'impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41 o violando i termini di sospensione comunicati o autorizzati ai sensi del medesimo articolo qualora non riapra entro il termine fissato con diffida dall'amministrazione;
e) in caso di espropriazione per pubblica utilità dell'area su cui è installato l'impianto."

Nota all'articolo 8

- Il comma 4 dell'articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione*" così dispone:
"4. In caso di installazione di un nuovo impianto il suo esercizio è subordinato all'avvenuto collaudo eseguito da una commissione nominata dalla Giunta provinciale."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 40 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante "*Ristrutturazione e modifiche degli impianti*", al comma 1 così dispone:
"1. La ristrutturazione parziale e la ristrutturazione totale degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante sono subordinate all'aggiornamento dell'autorizzazione esistente, previo parere dell'ente proprietario o del gestore della strada o autostrada. L'aggiornamento dell'autorizzazione è comunicato al comune interessato e all'ufficio delle dogane di Trento."

Nota all'articolo 12

- Per il comma 3 dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 vedi nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 13

- Per il comma 4 bis dell'articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 14

- L'articolo 40 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Ristrutturazione e modifiche degli impianti*", al comma 2 così dispone:
"2. Le modifiche degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante che non costituiscono ristrutturazione parziale o totale sono soggette a comunicazione nei casi previsti dal regolamento di esecuzione."

Note all'articolo 15

- L'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Provvedimenti attuativi*", al comma 4 così dispone:
"4. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria dei gestori, i rappresentanti delle società petrolifere e degli enti interessati e comunque tenendo conto delle esigenze del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante."
- L'articolo 41 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Sospensione dell'attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante*", al comma 1 così dispone:
"1. La sospensione dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo pari o inferiore a trenta giorni, oltre i turni di chiusura stabiliti nel provvedimento previsto dall'articolo 44, comma 4, è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di commercio."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 41 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Sospensione dell'attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante*", al comma 2 così dispone:
"2. La sospensione dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo superiore a trenta giorni è autorizzata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio nei casi e per un periodo massimo stabiliti nel regolamento di esecuzione."

Nota all'articolo 17

- Per il comma 3 dell'articolo 41 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 18

- Per il comma 3 dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 20

- Per il comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 21

- L'articolo 39 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato*", al comma 4 così dispone:
"4. L'installazione e l'esercizio degli impianti previsti dal comma 1 sono consentiti solo se destinati a rifornire almeno cinque mezzi o automezzi dell'impresa o dell'amministrazione pubblica; il regolamento di esecuzione individua i casi in cui è possibile derogare al numero minimo tenendo conto anche delle tipologie di mezzi e della localizzazione dell'impianto rispetto alla rete stradale."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 39 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato*", al comma 1 così dispone:
"1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato di ogni capacità e sistema di erogazione da parte di imprese e di amministrazioni pubbliche locali, destinati esclusivamente al prelievamento del carburante occorrente ai mezzi e automezzi dell'impresa o dell'amministrazione pubblica, sono soggetti ad autorizzazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al comune interessato e, nel caso di impianti con capacità superiori a dieci metri cubi, all'ufficio delle dogane di Trento. L'autorizzazione non è richiesta per gli impianti destinati all'erogazione di carburanti agricoli agevolati."
- Per il comma 3 dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 23

- L'articolo 39 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato*", al comma 3 così dispone:
"3. In caso di nuova installazione l'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato di capacità superiore a un metro cubo è subordinato alla presentazione di un'idonea certificazione di un tecnico abilitato che attesti la regolarità dell'impianto e la sua conformità al progetto autorizzato."
- Per l'articolo 60 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 26

- L'articolo 40 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Ristrutturazione e modifiche degli impianti*", al comma 3 così dispone:
"3. Nel caso di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione di carburante a uso privato si applica quanto previsto dall'articolo 39. La ristrutturazione parziale degli impianti, nei casi indicati dal regolamento di esecuzione, è soggetta a comunicazione."
- Per il comma 3 dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 27

- Per il comma 3 dell'articolo 41 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 28

- Per il comma 4 dell'articolo 39 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 21.
- Per il comma 3 dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 30

- Per l'articolo 60 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 31

- L'articolo 42 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, intitolato "*Controllo sul gettito delle accise*", al comma 1 così dispone:
"1. Per disporre di strumenti di quantificazione delle entrate della Provincia relative al gettito delle accise sui carburanti per autotrazione, ferme restando le comunicazioni previste dalla vigente legislazione statale e provinciale, i gestori degli impianti stradali e autostradali, degli impianti per unità da diporto e per aeromobili e degli impianti a uso privato, compresi gli imprenditori agricoli, comunicano alla Provincia la quantità di prodotto erogata."
 - Per il comma 3 dell'articolo 44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 si rinvia alla nota all'articolo 5.